

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"TESTEINSU - APS"

Art. 1 Costituzione

1.1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "TESTEINSU - APS", qui di seguito detta "Associazione".

1.2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di utilità sociale, ed in particolare agisce nei limiti della legislazione nazionale e regionale in materia di associazioni di promozione sociale, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto.

L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

2.1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma, in Via Dei Durantini, 94/A/7 – 00157 Roma. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo all'interno del medesimo Comune.

2.2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

3. 1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

4.1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

4.2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

- A - Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**Comma D**)
- B - Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, (**Comma E**)
- C - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (**Comma i**)

- D - Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; **(Comma K)**
- E - Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; **(Comma V)**

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- Attivare strutture per il tempo libero (sale di lettura, ludoteche, videoteca, sale di ascolto musica e visione filmati, spazi di intrattenimento, ecc.).
- Istituire e gestire corsi di formazione o di aggiornamento culturale e professionale
- Organizzare e promuovere manifestazioni artistiche e culturali: concerti, convegni, dibattiti, incontri, laboratori, mostre, spettacoli teatrali e cinematografici, ricerche, seminari, nonché altre forme di espressione e comunicazione artistica.
- Provvedere all'acquisto e alla distribuzione tra i soci di pubblicazioni, edizioni fotografiche, prodotti multimediali ed altro materiale di interesse culturale e scientifico.
- Realizzare materiale librario, cinematografico, audiovisivo, multimediale e informatizzato
- Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi, seminari, convegni, dibattiti, ricerche, incontri, manifestazioni di ogni tipo e per la fornitura di servizi e materiale nell'ambito dei propri scopi istituzionali
- Curare e gestire siti internet della nostra associazione e di associazioni a noi collegate, nonché future forme di comunicazione
- Favorire la nascita di enti e gruppi, che anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti.
- Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali.
- Attivare o partecipare a progetti crowdfunding (*finanziamento collettivo*).
- Allestire centri di documentazione a servizio dei soci.
- Gestire anche direttamente strutture di alloggio, ristorazione e/o di cohousing (*condivisione di spazi/servizi collettivi*).
- Intraprendere attività turistiche, escursionistiche, ecologiche e per il tempo libero, anche tramite urbantrek e trekking.
- Organizzare viaggi e soggiorni a supporto delle attività statutarie.
- Curare, a livello locale, nazionale ed internazionale, campagne promozionali dei diritti umani
- Sostenere e promuovere specifici progetti per l'aiuto ai più deboli, sia in Italia che all'estero.
- Sostenere attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità.
- Svolgere qualsiasi attività culturale o ricreativa e, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, effettuare attività commerciali e produttive, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Può anche compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

▪ Avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

4.3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4.4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4.5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

5.1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

5.2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

5.3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

5.4. La quota annuale a carico degli associati è intrasmissibile, non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

6.1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

6.2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione. E' ammessa anche comunicazione tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione tradizionale/elettronico.

6.3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

6.4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

6.5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6.6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

7.1 La qualità di associato si perde per:

a) Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

b) Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dalla data per la quale è previsto l'inizio dell'obbligo del versamento della quota associativa.

c) Decesso

d) Esclusione: la qualità di associato si perde nel caso in cui la persona compia atti in violazione alle norme dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato *o con posta certificata*, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

8.1. Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea degli Associati.

b) il Consiglio Direttivo.

c) il Presidente.

d) Organo di Controllo (Revisori dei Conti solo nei casi previsti dalla normativa di settore o se richiesti dall'Assemblea degli Associati).

8.2 Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito ad eccezione dell'organo di cui al punto d) del presente art. 8.1 è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e giustificate per l'espletamento della carica.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

9.1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

9.2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale al momento della convocazione.

9.3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

9.4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;

- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Organo di Controllo (Revisori dei Conti);
- d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- f) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione

9.5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

10.1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

10.2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

11.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

11.2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

11.3 Le funzioni di Segretario sono svolte dal segretario dell'associazione, in sua mancanza l'assemblea nomina il Segretario

11.4. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

11.5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate con la maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

11.6 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

12.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

12.2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati, esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

12.3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri del Consiglio, l'Assemblea provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni

12.4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri.

12.5. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario, se ne ravvede la necessità, che può essere scelto tra tutti i soci. Il Presidente onorario è invitato permanente nel Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

12.6 Se nessun consigliere accetta l'incarico di Tesoriere questi può essere nominato tra tutti i soci dell'associazione. In questo caso il Tesoriere è invitato permanente del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

12.7. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 8 del presente Statuto.

12.8. Su indicazione del Presidente, il Consiglio Direttivo potrà costituire un Comitato soci che lo coadiuvi nell'espletamento delle sue funzioni.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

13.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

13.2. La convocazione è effettuata mediante mail di posta certificata, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Solo nel caso di particolari decisioni urgenti il Consiglio Direttivo può essere convocato telefonicamente, con sole 24 ore di anticipo.

13.3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

13.4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, senza conteggiare il voto degli eventuali astenuti, e dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Per le elezioni e/o designazioni di persone le votazioni devono essere per scrutinio segreto. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

13.5 Per pareri, acquisti, patrocini e altre cose minori è anche ammesso il voto tramite via elettronica, con le medesime maggioranze del Consiglio Direttivo

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

14.1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

14.2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) stabilire il numero dei suoi componenti;
- d) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) qualora lo ritenga opportuno redigere uno o più appositi regolamenti interni che, conformandosi alle norme del presente Statuto, devono regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detti regolamenti devono essere sottoposti per l'approvazione all'Assemblea che delibera con maggioranze ordinarie;

- g) indire adunanze, convegni, ecc.;
- h) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione; nonché individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- i) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- j) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- k) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- l) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6.3.
- m) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
- n) decidere la creazione di un sito internet, di gruppo Facebook e Whatsapp o altro sistema di comunicazione per i soci e i simpatizzanti. Questi poi saranno direttamente indirizzati e controllati dal Presidente.

Art. 15 Il Presidente e/o in sua assenza il Vice presidente

- 15.1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 15.2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 15.3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
- 15.4. Al Presidente in particolare compete:
- a) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma congiunta di altro componente il Consiglio.
- 15.5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
- 15.6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
- 15.7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite. Cura la compilazione dei libri soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

- 16.1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
- 16.2. Al Segretario compete:
- a) redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare, su indicazione del Presidente, la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 16.3. Al Tesoriere spetta il compito di:
- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.
 - c) curare le operazioni di iscrizione e tesseramento, nonché curare l'assicurazione dei soci e delle attività.

Art. 17 Organo di Controllo (Revisori dei Conti)

- 17.1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

17.2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

17.3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 Libri Sociali

18.1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19 Risorse economiche

19.1. Le entrate dell'Associazione sono costituite nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
- f) rendite patrimoniali
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; crowdfunding o altro
- J) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 20 Esercizio finanziario

20.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

20.2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.

20.3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

21.1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

21.2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

21.3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali e transitorie

22.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

22.2. Solo per il primo mandato il Consiglio Direttivo che si insedia alla costituzione dell'Associazione ha durata di un anno.

infelto X
Andrea Fusco
Luisa Giacomini
Luca Vitale

Ortensio Giovanni Edoardo Fracassi
Maria Ballo

